

N. R.G. 1548/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

(decreto di omologazione del concordato preventivo -

articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice relatore

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n° 1548 / 2022 r.g. promosso da

**MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L.** (C.F. e P.I. 00154550347, numero Rea PR-100605) con sede in Langhirano (PR), Via Cascinapiano n. 22, in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante, sig. Andrea Magnani (c.f. MGN NDR 44B13 G337F), nato a Parma il 13.2.1944, assistita dall'avv. RESTANO CARLO ANDREA, giusta delega in atti, con domicilio eletto in Parma, Via Rapallo, n. 2/d, presso lo studio del difensore

ha emesso il seguente

**Decreto**

*Rilevato che*

con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 16/02/2021 la società MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice;

nel termine concesso, prorogato sino al 15.09.2021, la documentazione prevista è stata depositata;

la proponente ha altresì offerto i chiarimenti richiesti con decreto del 06/10/2021 con il deposito della memoria in data 22/10/2021, con cui ha ricalcolato il valore sulla base del quale è stato



esercitato il diritto di voto come differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, nonché specificato i criteri utilizzati per tale calcolo;

il Commissario Giudiziale, premesso di aver provveduto alla riesecuzione del calcolo di interessi e rivalutazione per la verifica dei valori esposti nella tabella “*Piano delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta*”, ha espresso parere favorevole in data 04/11/2021;

il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale, quand’anche attuata mediante affitto del ramo dell’azienda “Lavorazioni conto terzi” e prospettazione della cessione della medesima e prevede il pagamento dei crediti prededotti nei seguenti termini:

- il pagamento integrale di tutti i professionisti *advisors* della Società nella presente procedura nonché dell’attestatore, per il saldo dei compensi ancora dovuti nel periodo immediatamente successivo all’incasso del saldo del prezzo di acquisto dell’Azienda da parte del promissario acquirente Jomi S.p.a. e quindi entro il primo semestre 2025 (cfr. doc. n. 16) ;
- il pagamento integrale delle spese di giustizia nel corso del secondo semestre 2022, al netto di quanto già versato nel corso del 2021;
- il pagamento del fornitore strategico Consorzio del Prosciutto di Parma, in linea con quanto già illustrato nell’apposita istanza *ex art. 182quinquies* L.F. già autorizzata dal Tribunale di Parma, ovvero entro il primo semestre 2022;
- il pagamento del debito verso Magnani S.r.l. per il servizio di baliatico in due *tranches* di medesimo importo pari ad Euro 52.102,61 ciascuna, a partire dal dodicesimo mese successivo all’omologa del concordato e, quindi, la prima nel primo semestre 2023 e la seconda nel secondo semestre 2023;

e con suddivisione dei residui creditori nelle seguenti sei classi con previsione di trattamenti differenziati, i cui criteri di formazione sono già stati ritenuti corretti dal Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.163 I co. l.f.:

**Classe 1 “Trattamento dei crediti tributari art. 182ter L.F.”:** formata dai crediti tributari al privilegio per un complessivo importo di Euro 384.388,42, con soddisfazione nella percentuale prevista del 30% e previsione di pagamento con moratoria iniziale di 12 mesi dall’omologa e successivo pagamento di acconti pari al 5% annuo (a partire dal secondo semestre 2023), con il saldo dell’importo proposto entro il terzo anno dall’omologa e con riconoscimento del danno da dilazione;



**Classe 2 “Trattamento dei crediti contributivi art. 182ter L.F.”:** formata da debiti contributivi al privilegio per un complessivo importo di Euro 195.651,57, con soddisfazione nella percentuale prevista del 40% e previsione di pagamento con moratoria iniziale di 12 mesi dall’omologa e successivo pagamento di acconti pari al 5% annuo (a partire dal secondo semestre 2023), con il saldo dell’importo proposto entro il terzo anno dall’omologa e con riconoscimento del danno da dilazione;

**Classe 3 “banche con garanzia di terzi”:** formata da linee di credito, a breve e medio lungo termine, concesse da Banca Reggiana, EmilBanca, Carige, Banco Desio, BPER e Intesa Sanpaolo, per complessivi Euro 1.939.328,01, e garantite da MedioCredito Centrale S.p.A., con soddisfazione nella percentuale prevista del 10% e previsione di pagamento di una prima rata pari al 5% dell’importo proposto nel secondo semestre del 2022, e poi successivi acconti pari al 10% annuo, ed il residuo entro il terzo anno dall’incasso integrale del corrispettivo per la cessione dell’Azienda;

**Classe 4 “debiti chirografari”:** formata da debiti per complessivi Euro 1.988.743,99, con soddisfazione nella percentuale prevista del 12%, con pagamento previsto di una prima rata pari al 5% dell’importo proposto nel secondo semestre del 2022, e poi successivi acconti pari al 10% annuo, ed il residuo entro il terzo anno dall’incasso integrale del corrispettivo per la cessione dell’Azienda.

**Classe 5 “debiti verso istituti bancari”:** formata da debiti bancari chirografari per natura per un importo complessivo di Euro 2.369.518,06, con soddisfazione nella percentuale prevista del 10% e previsione di pagamento di una prima rata pari al 5% dell’importo proposto nel secondo semestre del 2022, e poi successivi acconti pari al 10% annuo, ed il residuo entro il terzo anno dall’incasso integrale del corrispettivo per la cessione dell’Azienda.

**Classe 6 “debiti privilegiati degradati al chirografo, ivi compresi debiti privilegiati per rivalsa IVA, e altri per incapacienza (art. 160, secondo comma, L.F.)”:** formata da debiti per complessivi Euro 3.209.773,03, con soddisfazione nella percentuale prevista del 12% e previsione di pagamento di una prima rata pari al 5% dell’importo proposto nel secondo semestre del 2022, e poi successivi acconti pari al 10% annuo, ed il residuo entro il terzo anno dall’incasso integrale del corrispettivo per la cessione dell’Azienda.

con decreto di data 13/11/2021 il Tribunale, ritenuti/a:

a) sussistenti i presupposti e le condizioni di cui all’art.160 l.f., specificando che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato



che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett. c) l.f.;

b) la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 l.f., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

c) la relazione ex art.161 ed ex art.186 bis.l.f., redatte dalla dott.ssa Boruzzi Benedetta - professionista in possesso dei requisiti di legge - che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, ampiamente motivata;

d) rispettata la previsione dell'art.186 bis II co. lett. c) l.f., così come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nella parte in cui stabilisce che solo ove i creditori muniti di causa di prelazione siano pagati entro due anni dall'omologazione essi non hanno diritto al voto, implicitamente affermando che ove sia prevista una dilazione superiore – senz'altro compatibile con l'ampia discrezionalità riconosciuta all'imprenditore dall'art.160 l.f. e come sembra essere nel caso di specie - essi avranno diritto a manifestare il proprio assenso o meno alla proposta concordataria, di talchè questi creditori sono stati ammessi al voto nel rispetto della previsione dell'art. 177 III co. l.f., ed in conformità ai principi enunciati da Cassazione sent. n. 11882/2020, posto che, su richiesta del Tribunale, con l'integrazione depositata in data 22/10/2021, la società proponente ha provveduto a simulare il piano dei pagamenti nei confronti dei creditori privilegiati, limitatamente alla parte non degradata, calcolando per ciascun importo gli interessi maturandi al tasso legale di riferimento (attualmente pari allo 0,01%) e per alcune esposizioni, a titolo prudenziale, anche la rivalutazione monetaria, pari al 1,5% annuo (per debiti verso dipendenti e verso creditori con privilegio immobiliare), fino alla data di effettivo pagamento prevista nel piano;

e) rispettata anche la previsione di cui al II comma dell'art.160 l.f., considerato che la proposta prevede per i creditori assistiti da cause legittime di prelazione una soddisfazione migliore di quella che sarebbe realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare, attese le considerazioni ed i calcoli prospettici contenuti nella relazione redatta ai sensi dell'art 160 comma secondo L.F., secondo i quali, in caso di fallimento le percentuali di riparto non consentirebbero di soddisfare integralmente la maggior parte dei creditori privilegiati;

ha dichiarato aperta la procedura, fissando per l'adunanza dei creditori l'udienza del 24/02/2022;

il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 172 l.f. in data 10/01/2022;



l'attivo risulta così composto:

- proventi generati dall'affitto del ramo di azienda Lavorazioni Conto Terzi fino all'omologa per il complessivo importo stimato di Euro 51.600,00;
- proventi derivanti dalla cessione dell'Azienda e dei Sigilli, per i quali è stato ricevuto un impegno all'acquisto da parte della Società Jomi S.p.a. di Euro 2.350.000,00 (di cui Euro 520.000,00 per l'Azienda, comprensiva di avviamento, licenze, autorizzazioni e Marchio; Euro 600.000,00 per attrezzature e impianti; Euro 680.000,00 per il compendio immobiliare; Euro 550.000,00 per n. 98.527 Sigilli);
- crediti commerciali esigibili e/o verso clienti per Euro 437.584,08;
- rimanenze finali di magazzino per Euro 56.795,00 ;
- Immobilizzazioni finanziarie per Euro 8.889,19 ;
- Effetti attivi (cliente Renzini) per Euro 53.203,79;
- Depositi Bancari per Euro 502,70;

il passivo risulta così composto (a seguito delle rettifiche apportate dal Commissario giudiziale nella propria relazione ex art. 171 l.f. – cfr. pag. 40):

- spese in prededuzione per euro 492.058,43;
- fondo rischi per euro 224.369,32;
- imposta di registro per euro 200,00;
- danno da pagamento dilazionato per euro 39.574,08;
- debito ipotecario verso Carisbo per euro 441.621,78;
- debito ipotecario giud. per euro 498.854,46;
- debito verso i dipendenti per euro 400.173,37;
- debito verso i professionisti per euro 130.594,20;
- debito verso gli agenti per euro 33.647,28;
- debito verso artigiani per euro 278.045,03;
- debito verso cooperative per euro 30.069, 52;
- debito per IMU per euro 17.945,44;
- Debito verso L. Barri per euro 627.580,04;



- debiti tributari (classe 1) per euro 384.388,42;
- debiti contributivi (classe 2) per euro 195.651,57;
- debiti chirografari (classe 4) per euro 1.988.743,99
- debiti privilegiati degradati (classe 6) per euro 1.813.456,83;
- debiti verso Banche garantiti da terzi (classe 3) per euro 1.739.328,01;
- debiti verso Istituti di credito (classe 5) per euro 2.369.518,06

secondo le previsioni contenute nella relazione di cui all'art. 172 l.f. il piano proposto consentirà (tenuto conto del fondo rischi nell'importo rettificato dal Commissario giudiziale):

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione, dell'imposta di registro, del danno da pagamento dilazionato, del debito ipotecario verso Carisbo;
- il pagamento nella misura del 50% dei professionisti e degli agenti;
- il pagamento nella misura del 40% degli artigiani, delle cooperative e dei debiti contributivi di cui alla classe 2;
- il pagamento nella misura del 30% dell'IMU e dei debiti tributari di cui alla classe 1;
- il pagamento nella misura del 12% dei chirografari di cui alla classe 4 e dei debiti degradati di cui alla classe 6;
- il pagamento nella misura del 10% a favore delle Banche con garanzia di terzi di cui alla classe 3 e degli Istituti di credito di cui alla classe 5;
- il pagamento nella misura dell'8% del debito ipotecario giud.;
- il pagamento nella misura del 7% del debito verso L. Barri.

la proposta di transazione fiscale e contributiva trasmessa (via PEC ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma; Agenzia delle Entrate Riscossione Parma; INPS di Parma; INAIL) in data 24/09/2021, ai sensi dell'art. 182-ter L.F., prevede quanto segue per i debiti oggetto di transazione fiscale (pari ad euro 384.388,42 per la parte non declassata) e previdenziale (pari ad euro 195.651,57 per la parte non declassata):

a) pagamento nella misura del 40% (pari a complessivi Euro 78.260,63) sia dei debiti previdenziali (INPS, INAIL e ENASARCO) che delle sanzioni e interessi sui predetti debiti; il relativo riparto è previsto con moratoria di 12 mesi dall'omologa e successivo pagamento di acconti pari al 5% annuo (a partire da secondo semestre 2023), con il saldo dell'importo proposto entro il terzo anno dall'omologa, con riconoscimento del danno da dilazione calcolato sulla base del tasso legale;



b) pagamento nella misura del 30% (pari a complessivi euro 115.316,53) della totalità dei debiti tributari; il relativo riparto è previsto con moratoria di 12 mesi dall'omologa e successivo pagamento di acconti pari al 5% annuo (a partire da secondo semestre 2023), con il saldo dell'importo proposto entro il terzo anno dall'omologa, con riconoscimento del danno da dilazione calcolato sulla base del tasso legale;

come evidenziato anche dal Commissario giudiziale, nella propria relazione ex art. 171 l.f., risulta rispettato quanto previsto dall'art. 182-ter L.F. comma primo, posto che:

- la Dott.ssa Benedetta Baruzzi, professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ha attestato (cfr. doc. 14) la soddisfazione dei crediti costituiti dai tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori *“in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*;

- la quota di credito tributario e contributivo assistito da privilegio e non degradata al chirografo trova, nel piano, soddisfacimento in termini di percentuale e di tempistiche di pagamento non inferiori rispetto alle condizioni di soddisfacimento di crediti di “rango” inferiore o che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei (cfr. relazione Commissario Giudiziale - pag. 46);

- la quota degradata per incapacienza (euro 269.071,90 per la transazione fiscale ed euro 117.390,94 per la transazione previdenziale) risulta inserita in apposita classe (classe VI), il cui trattamento non è più sfavorevole rispetto a quello previsto per le altre classi di creditori chirografari, essendo previsto un soddisfacimento del 12% con attribuzione del relativo diritto di voto;

nella propria relazione, il Commissario giudiziale ha allegato di aver ricevuto le determinate di diniego sia dell'INPS che dell'INAIL, anticipando, in punto di diritto, che la *“recente modifica legislativa intervenuta, con L. 159 del 27.11.2020, che ha modificato l'art. 180 L.F. prevede[...] la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato preventivo in assenza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, L.F. la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;



all'esito dell'adunanza svoltasi il 24/02/2022 ed entro i venti giorni successivi hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti il 53,598%, mentre la maggioranza dei voti favorevoli non è stata raggiunta all'interno del maggior numero di classi, poiché, su sei classi previste, il piano è stato approvato da tre classi e respinto nelle restanti tre classi;

con provvedimento di data 23/03/2022, il Tribunale, sentita la relazione del Giudice Delegato, osservato che tra le classi in cui non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 177 co. 1 LF per l'approvazione della proposta di concordato preventivo di MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L., è presente la classe (n.2) dei crediti contributivi ex art. 182 ter, i cui enti creditori appartenenti si sono completamente astenuti dall'esprimere il voto (nel presente procedimento, mentre in relazione alla proposta di cui all'art. 182 ter l.f., sono pervenute al Commissario Giudiziale le determine di diniego sia dell'INPS che dell'INAIL), richiamato l'art. 180 l.f., e, in particolare, il quarto comma così come riformato dall'art. 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 e dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, nella parte in cui statuisce che *"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*, ha fissato l'udienza del 05/05/2022, specificando che in quella sede sarebbero state sviluppate le valutazioni afferenti l'applicabilità al caso di specie della norma in esame, assegnando alla società debitrice, al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti il termine perentorio di dieci giorni prima di detta udienza per costituirsi a norma dell'art. 180 co. 2 LF, nonché termine al Commissario Giudiziale sino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di parere motivato;

in data 13/04/2022 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere motivato, richiamando la propria relazione ex art. 172 l.f.;

all'udienza del 05/05/2022 sono comparsi unicamente i difensori della società proponente ed il Commissario giudiziale;

con provvedimento assunto in data 11/05/2022, il Tribunale, premesso che le PEC nei confronti di alcuni creditori dissenzienti (in particolare Banco BPM e Alcar Uno) erano state trasmesse solo in data 26/04/2022, impedendo agli stessi l'eventuale costituzione nel termine perentorio di dieci



giorni antecedenti l'udienza del 05/05/2022 e che gli stessi non si erano costituiti, di talchè l'irregolarità non poteva ritenersi sanata, ha rinviato per gli incombenti di cui all'art. 180 l.f. all'udienza del 16/06/2022;

con comparsa depositata in data 15/06/2022, si è costituita la creditrice Alcar Uno opponendosi all'omologa;

alla successiva udienza del 16/06/2022, pertanto, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al difensore della ricorrente di prendere posizione sul punto;

con atto depositato in data 24/06/2022 Alcar Uno ha rinunciato alla propria opposizione e modificato il proprio voto da sfavorevole a favorevole all'omologa; il difensore della proponente ha insistito per l'omologa ed il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio;

*considerato altresì che*

sulla portata dell'art. 180, comma 4, come modificato dal D.L. n. 118/2021, si condividono le conclusioni alle quali sono giunti altri Tribunali di merito<sup>1</sup>, per cui la locuzione “*mancaza di voto*” da parte degli enti pubblici risulta comprensiva sia dell'ipotesi di silenzio da parte degli stessi sia dell'ipotesi di espresso voto contrario, costituendo questa l'unica circostanza nella quale il tribunale è chiamato ad una valutazione di convenienza della proposta per i creditori, tendenzialmente riservata al voto di questi ultimi;

ai fini dell'operatività del c.d. *cram down* devono sussistere le seguenti condizioni: a) la “*mancaza di voto*” o la “*mancaza di adesione*” da parte dell'amministrazione; b) il carattere decisivo della “*adesione*” dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle maggioranze; c) il superamento del test di convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione (cfr. Trib. di Siracusa, est. Federico Maida, decreto del 21/07/2021);

nel caso di specie, come anticipato, la maggioranza è stata raggiunta tra i creditori, ma non tra le classi; tra le classi che non hanno votato e/o hanno espresso voto sfavorevole, vi è la classe 6 in cui la proponente ha inserito la quota di credito privilegiato degradato al chirografo per incapacienza (euro 269.071,90 per la transazione fiscale ed euro 117.390,94 per la transazione previdenziale), con pagamento stimato in esecuzione del concordato nella percentuale pari al 12%;

è quindi evidente che ai fini del raggiungimento della maggioranza anche nelle classi, il voto (favorevole) dei creditori istituzionali diventa determinante;

---

<sup>1</sup> Cfr. *ex multis* Trib. di Siracusa, est. Federico Maida, decreto del 21/07/2021; Trib. di Santa Maria Capua Vetere, est. Marta Sodano, decreto dell'11/01/2022.



la dott.ssa Benedetta Baruzzi ha attestato la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, e tale conclusione è stata confermata dal Commissario Giudiziale;

la "neutralizzazione" del credito dell'amministrazione debba operare sia in relazione al calcolo complessivo dei crediti ammessi al voto, sia in relazione al calcolo delle classi, nel senso che non si dovranno considerare la classe (VI) composta esclusivamente da crediti fiscali e/o previdenziali:

*ritenuto dunque che*

- sussistano tutte le condizioni che consentono l'operare dell'istituto del c.d. *cram down* introdotto dalla Legge n. 159/2020 e che, per l'effetto, il concordato preventivo debba ritenersi approvato ai sensi dell'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

- con riferimento ai creditori dissenzienti, la dott.ssa Benedetta Baruzzi ha attestato la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, e tale conclusione è stata confermata dal Commissario Giudiziale;

- il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria ex art 180 l.f., nel quale non sono state evidenziate circostanze gestionali successive al deposito della relazione ex art. 172 l.f. di particolare rilievo o situazioni idonee a modificare la prevista percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari;

- oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, si è costituito (tardivamente) il creditore Alcar Uno, il quale ha rinunciato alla propria opposizione all'omologa ed ha modificato il proprio voto da contrario a favorevole;

- la procedura si è regolarmente svolta;

*rilevato inoltre che*

- quello proposto è un concordato in continuità seppur indiretta, prevedendo esclusivamente la cessione degli assets aziendali non strategici, rispetto ai quali la proponente non ha contemplato la nomina di un Liquidatore, di talchè sarà la stessa società a provvedere alla loro liquidazione, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

- occorre nominare un comitato dei creditori, specificandosi che la cessione dovrà avvenire con le modalità di cui all'art. 163 bis L.F. e la liquidazione degli *assets* non strategici dovrà avvenire con le modalità previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in quanto compatibili;

**P.Q.M.**

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:



I. omologa la proposta di concordato preventivo di **MAGNANI ARNALDO E FIGLIO S.R.L.** (C.F. e P.I. 00154550347, numero Rea PR-100605) con sede in Langhirano (PR), Via Cascinapiano n. 22, in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante, sig. Andrea Magnani (c.f. MGN NDR 44B13 G337F), nato a Parma il 13.2.1944 alle condizioni indicate nel ricorso e sue successive integrazioni e modificazioni;

II. ferma l'applicazione dell'art. 163 bis L.F. per le modalità di cessione del ramo d'azienda (che verranno disposte con separato decreto da adottarsi su istanza della società proponente) riserva alla società proponente la liquidazione degli *assets* non strategici sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

III. riserva la nomina del Comitato dei creditori al Giudice delegato, previa indicazione da parte del Commissario giudiziale di tre creditori che manifestino la loro disponibilità in tal senso;

IV. dispone che:

1) la società proponente provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, comunicando le modalità al Commissario giudiziale, previa approvazione del Comitato dei creditori, dandone all'esito informazione al Giudice Delegato;

2) per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, la società proponente chieda l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed il parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone all'esito informazione al Giudice Delegato;

3) la società proponente richieda il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, rinviando, ai fini della liquidazione dei compensi, alla direttiva del Tribunale n. 5/2021;

4) il Commissario Giudiziale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, depositi nel fascicolo telematico l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC a tutti i creditori e proceda alla sua pubblicazione nell'area del sito internet [www.fallimentiparma.it](http://www.fallimentiparma.it) riservata ai creditori;

5) le somme ricavate dalla liquidazione vengano consegnate dalla società proponente al Commissario Giudiziale che provvederà a depositarle sul conto corrente bancario intestato alla procedura, sul quale unicamente il Commissario Giudiziale è autorizzato ad operare;

6) la società proponente registri ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;



7) la società proponente provveda al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti che andranno comunicati al Commissario Giudiziale e, ottenuta la sua approvazione, ai creditori, avvertendo questi ultimi che dovranno proporre eventuali osservazioni al Commissario giudiziale entro i successivi quindici giorni; all'esito il riparto verrà depositato nel fascicolo telematico chiedendo al Giudice delegato di dichiararne l'esecutività;

8) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione degli *assets* non strategici, la società proponente trasmetta il rendiconto finale al Commissario giudiziale per l'approvazione; a sua volta, il Commissario giudiziale, entro trenta giorni dall'esecuzione del concordato, depositi nel fascicolo telematico il rendiconto finale (comprensivo di quello realizzato dalla società proponente) corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, attestando l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti. Il Giudice Delegato disporrà la trasmissione a mezzo PEC ai creditori e fisserà la data dell'udienza per l'approvazione; il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet [www.fallimentiparma.it](http://www.fallimentiparma.it) riservata ai creditori;

9) la società proponente riferisca al Giudice Delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali; il Giudice Delegato ne disporrà poi la trasmissione al Commissario Giudiziale e da questi ai creditori;

10) resti riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si dovesse rivelare necessaria nella fase di attuazione del concordato, previo parere del Comitato dei creditori e del Commissario Giudiziale;

11) nelle istanze e/o informative rivolte al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale e/o al Comitato dei creditori, gli organi della procedura riportino sempre, nelle premesse, il paragrafo di pertinenza del presente dispositivo;

12) il presente decreto venga inserito nel fascicolo 4/2021 reg.conc.prev. e venga pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet [www.fallimentiparma.it](http://www.fallimentiparma.it)

Parma, 06/07/2022

Il Giudice rel.

dott. Irene Colladet

Il Presidente

dott. Marco Vittoria

